

Credito IVA primo trimestre: entro il 30 aprile il modello TR

Entro il prossimo 30 aprile, sono chiamati a presentare il modello TR i soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel **primo trimestre 2025**.

A livello generale, a seconda dell’importo del credito IVA che è esposto nel modello, può essere necessaria l’apposizione del **visto di conformità** o la sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale oppure, per i soli rimborsi, la prestazione di una garanzia patrimoniale.

Quest’ultima può essere prestata in forma di cauzione in titoli di Stato oppure di fideiussione da parte di banche o imprese di adeguata solvibilità o di polizza fideiussoria assicurativa.

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente dal modello (art. 17 del DLgs. 241/97), per il primo trimestre 2025, è possibile:

- senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), se l’importo del credito è **pari o inferiore a 5.000 euro annui**;
- con l’obbligo del visto (o della sottoscrizione), se l’importo è superiore a 5.000 euro annui.

Il predetto limite, fissato dall’art. 10 del DL 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione **nel corso del 2025** (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).

Sono differenti le soglie per l’apposizione del visto di conformità con riferimento all’istanza di rimborso.

È, infatti, possibile chiedere a rimborso il credito IVA trimestrale, per un ammontare **pari o inferiore a 30.000 euro**, mediante la semplice presentazione del modello TR.

Al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:

- il rilascio del visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di revisione), unitamente a una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-*bis* comma 3 del DPR 633/72;
- la prestazione di un'apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di "rischio fiscale" da parte del legislatore (es. esercizio dell'attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati).

Sono **esonerati** dal prestare la garanzia i curatori fallimentari (o della liquidazione giudiziale) e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.

Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell'utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:

- abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda del livello di affidabilità conseguito (*cfr.* il provv. n. 205127/2024);
- abbiano aderito al **concordato preventivo biennale** 2024-2025 (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024), entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto (FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025).

Proprio con riferimento ai rimborsi chiesti da soggetti passivi che hanno aderito al CPB, il modello TR e le relative istruzioni sono stati di recente aggiornati da parte dell'Agenzia delle Entrate (in data 21 marzo 2025).

Sono stati introdotti **due nuovi codici** riservati ai soggetti passivi che hanno aderito al CPB prima dell'inizio dell'anno solare che è riportato nell'apposito campo del frontespizio, nella misura in cui tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale (per i rimborsi) al di sopra della soglia di 30.000 euro. Si tratta del codice "6", da indicare nel campo 3 del rigo TD8, per la generalità dei soggetti passivi, e del codice "4", da indicare nella colonna 4 del quadro TE, per gli enti o società partecipanti all'IVA di gruppo.

Si rammenta che è possibile variare alcuni aspetti relativi all'istanza presentata (se non ancora compensato o rimborsato), presentando un **nuovo modello TR**, ad esempio al fine di modificare:

- la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa), purché entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015);
- le condizioni per l'apposizione del visto di conformità o per l'esonero dalla prestazione della garanzia (*cfr.* ris. n. 82/2018).

Modifica delle percentuali del settore agricolo

Tra gli altri aggiornamenti che hanno coinvolto il modello TR, con effetti dal primo trimestre 2025, vi sono le modalità di esposizione – nei quadri TA e TB – delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione del settore **agricolo**. Nella nuova versione del modello, difatti, rimangono indicate soltanto quelle relative al 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante, in via autonoma, nell'apposita colonna 2 del modello.

(MF/ms)